

23111-25



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Sent. n. 735

UDIENZA PUBBLICA
DEL
29/04/2025

R.G.N. 5174/2025

Composta da

Gastone Andreazza Presidente

Vittorio Pazienza

Antonella Di Stasi Relatore

Alessandro Maria Andronio

Fabio Zunica

In caso di diffusione del
presente provvedimento
ommettere le generalità e
gli altri dati identificativi.
a norma dell'art. 52
d.lgs. 198/03 in quanto
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Luana Mariani

avverso la sentenza del 31/05/2024 della Corte di appello di Perugia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Cuomo, che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte che reitera;
udito per l'imputato l'avv. [REDACTED] che ha concluso riportandosi alle
conclusioni scritte ed insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Depositata in Cancelleria

Oggi,

20 GIU. 2025



IL FUNZIONARIO

Luana Mariani

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 31/05/2024, la Corte di appello di Perugia confermava la sentenza emessa in data 01/02/2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia, con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, [REDACTED] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 609-bis, comma 2, cod.pen. – perché di notte, all'interno della camera da letto della propria abitazione, abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della persona offesa, che aveva assunto volontariamente bevande alcoliche durante la serata e sostanza stupefacente del tipo cocaina nel pomeriggio, costringeva la predetta a subire atti sessuali mentre dormiva – e condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile con assegnazione di provvisoria.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione degli art. 609-bis cod.pen. e 533 cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione e travisamento della prova.

Argomenta che lo stato di ubriachezza della persona offesa non era supportato da alcun argomento o prova concludente, menzionandosi in sentenza solo "alcune birre" ed essendo la birra una bevanda che non può produrre effetti gravi e pregiudizievoli alla capacità di percezione; la sentenza non spiegava, poi, la percezione ad intermittenza della persona offesa, che non aveva avvertito la penetrazione ma solo la ritrazione del pene; inoltre, andava considerato che se più è pesante l'ubriachezza più è carente il consenso all'atto sessuale, allo stesso tempo, quanto più è pesante l'ubriachezza tanto meno è affidabile la rappresentazione resa dalla persona offesa su quanto avvenuto; la persona offesa non aveva avuto contezza di quanto accaduto tanto da chiedere all'imputato se fosse successo qualcosa e l'imputato non aveva reso alcuna confessione in merito al fatto contestato; la persona offesa, poi, aveva reso dichiarazioni imprecise ed incoerenti in merito all'orario in cui sarebbero avvenuti i fatti ed era inverosimile il comportamento tenuto dalla stessa dopo i fatti e, cioè, incontrarsi immediatamente con l'imputato in una pasticceria con atteggiamento tranquillo, sereno e cordiale.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante del fatto di minore gravità.

Argomenta che la Corte di appello incorreva in errata applicazione dell'art. 609-bis cod.pen. nel momento in cui ometteva di concedere la circostanza attenuante in questione, limitandosi a descrivere la condotta contestata e, quindi, in sostanza ritenendo elemento ostativo la commissione del reato; il riferimento alla circostanza che si fosse trattato di un rapporto sessuale completo era riduttivo, perché la Corte di appello avrebbe dovuto valutare il fatto nel suo complesso.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata concessione della circostanza attenuante del fatto di minore gravità.

Argomenta che la motivazione posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche conteneva considerazioni che consentivano di ritenere anche la minore gravità del fatto, così concretandosi incoerente il costruito motivazionale e la violazione degli artt. 62 bis e 609-bis, comma terzo, cod.pen.

Con il quarto motivo deduce falsa applicazione dell'art 609-bis, comma terzo, cod.pen.

Lamenta che la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere la configurabilità della circostanza attenuante, incorrendo così in violazione di legge e vizio di motivazione; la attenuante era stata negata dando rilievo all'abuso dell'inferiorità psico-fisica della persona offesa, elemento costitutivo del reato contestato, ed alla completezza del rapporto sessuale, circostanza ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità non dirimente ai fini della valutazione del giudice; i Giudici di appello avrebbero dovuto considerare, quali elementi favorevoli, l'età della vittima, l'occasionalità dei fatti, il grado di percezione del disvalore della condotta da parte della vittima, l'assenza nella persona offesa di sintomi di disagio concomitanti e successivi ai fatti; la motivazione, quindi, era erronea e carente ed integrava il vizio dedotto.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale in pubblica udienza: Il Pg ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen, nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va ricordato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il Giudice di merito può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a

valiglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni (Cfr., Sez U, n.41461 del 19/07/2012, Rv.253214; Sez.2, n.43278 del 24/09/2015, Rv.265104 - 01 Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Rv. 24801).

Si è anche precisato come tale controllo, considerato l'interesse di cui la persona offesa è naturalmente portatrice ed al fine di escludere che ciò possa comportare una qualsiasi interferenza sulla genuinità della deposizione testimoniale, debba essere condotto con la necessaria cautela, attraverso un esame particolarmente rigoroso e penetrante, che tenga conto anche degli altri elementi eventualmente emergenti dagli atti (Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Rv. 229755 - 01). Anche più di recente si è ribadito che le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunnatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione, posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare esclusivamente ed in via generale la sua credibilità soggettiva (Cfr. Sez.5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312 - 01).

Ed è acquisizione pacifica che la valutazione circa l'attendibilità della persona offesa involge un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sulla attendibilità intrinseca del racconto, che si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa; tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (Cfr. Sez.2, n.7667 del 29/01/2015, Rv.262575; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Rv. 239342; Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006, Rv. 235578).

Nella specie, i Giudici di appello hanno confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato contestato, richiamando la ricostruzione in fatto e le valutazioni del primo giudice, fondate sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, coerenti e dotate di credibilità soggettiva in ordine alla narrazione dell'episodio contestato (essere stata penetrata da dietro dall'imputato mentre dormiva in posizione fetale e di essersi svegliata avvertendo la sensazione di ritrazione del pene); le dichiarazioni risultavano anche riscontrate dalle

dichiarazioni della teste [redacted] e, in maniera significativa, dalla conversazione telefonica intrattenuta con il [redacted] in data 10/6/2020, nel corso della quale l'imputato aveva ammesso il verificarsi del fatto così come narrato dalla persona offesa. La Corte territoriale ha anche evidenziato che il comportamento tenuto dalla persona offesa successivamente al fatto (incontro con l'imputato e la fidanzata di questi in una pasticceria nel pomeriggio successivo al fatto), oggetto di censura difensiva, non inficiava la valutazione di attendibilità della donna, perché tale episodio- riferito dalla persona offesa solo in sede di incidente probatorio- non assumeva particolare rilevanza, in quanto alcun riferimento era stato effettuato all'accaduto della notte precedente e non apportava alcun elemento di discapito alla credibilità della versione resa dalla persona offesa; I Giudici di appello osservavano, inoltre, che il contegno sereno e pacato tenuto dalla persona offesa in tale frangente era privo di significativo rilievo ai fini della interpretazione dei fatti e della valutazione di credibilità e trovava, comunque, anche plausibile spiegazione in un brano della conversazione telefonica del 10/06/2020 (cfr p 8 della sentenza impugnata).

Ciò posto, va osservato che l'imputato, secondo l'accertamento di fatto dei Giudici di merito, con modalità insidiose, mentre la persona offesa, stordita dalla precedente assunzione dell'alcol, dormiva, consapevole di tale stato di inferiorità psichica e fisica, consumava un rapporto sessuale completo, del quale la persona offesa aveva contezza perché si svegliata repentinamente, avendo percepito di essere stata penetrata contro la sua volontà.

Va ricordato che la situazione di approfittamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche da parte della vittima, avvenuta per libera iniziativa della stessa, e comunque per causa non imputabile all'agente, è ritenuta idonea ad integrare il reato di violenza sessuale.

Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, tra le "condizioni di inferiorità psichica o fisica", previste dall'art. 609-bis, secondo comma, n. 1 cod.pen., rientrano anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l'abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente (Sez.3, n.8981 del 05/12/2019, dep.05/03/2020, Rv.278401 - 01; Sez.3, n.16046 del 13/02/2018, Rv.273056 - 01; Sez.3, n. 45589 del 11/01/2017, Rv.271017 - 01; Sez.3, n.39800 del 21/06/2016, Rv.267757 - 01).

Non rileva, quindi, l'eventuale consenso prestato dalla vittima, giacché esso è viziato *ab origine* dalla condizione di menomazione della stessa, ma rileva la consapevolezza dell'agente della situazione di inferiorità psichica in cui versava la persona offesa e il fatto che, in ragione di tale situazione la medesima non possa

esprimere un valido consenso in forza delle condizioni in cui si trovi, situazione che l'autore del fatto sfrutta per accedere alla sfera sessuale della vittima.

L'abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica (art.609- bis, comma secondo, n. 1, cod. pen.) consiste, infatti, nel doloso sfruttamento della menomazione della vittima e si verifica quando le richiamate condizioni sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in uno stato di difficoltà, viene ridotta ad un mezzo per l'altrui soddisfacimento sessuale (Sez.3, n.20766 del 14/04/2010, Rv.247655 - 01).

Va anche ricordato che, ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, infatti, è richiesta la mera mancanza del consenso, non la manifestazione del dissenso (che Sez.3, n. 22127 del 23/06/2016, dep.08/05/2017, Rv.270500 - 01, che ha affermato il principio in fattispecie in tema di atti sessuali realizzati nei confronti di una persona dormiente, ritenendo integrato il reato di violenza sessuale).

In definitiva, a fronte di un percorso argomentativo corretto, adeguato e non manifestamente illogico, il ricorrente propone censure meramente contestative, manifestamente infondate ed orientate anche a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, tutti afferenti a censure relative al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della minore gravità del fatto di cui all'art. 609-bis, comma 3, cod.pen. sono inammissibili.

Le censure, infatti, non hanno formato oggetto di specifico motivo di appello.

Va richiamato l'orientamento costante di questa Corte (Sez. U. 30.6.99, Piepoli, Rv. 213.981) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione; non possono, quindi, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez.3, n.16610 del 24/01/2017, Rv.269632), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez.2, n.6131 del 29/01/2016, Rv.266202), ipotesi che non ricorre nella specie.

3. Conseguentemente, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo

5. Va, infine, trattata la questione degli effetti della revoca della costituzione di parte civile effettuata dal difensore della parte civile, munito di procura speciale con atto pervenuto in cancelleria in data 28/04/2025, durante la pendenza del processo in cassazione.

Tale revoca risulta ritualmente proposta (Cfr Sez. 4, n. 990 del 17/12/2013, dep.13/01/2014, Rv. 257908 – 01, che ha affermato che nel giudizio di cassazione la revoca della costituzione di parte civile può essere effettuata personalmente o a mezzo di procuratore speciale).

Essa, incondizionata ed intervenuta a seguito di accordo transattivo, determina l'estinzione del rapporto processuale civile azionato nel processo penale e la conseguente caducazione delle statuizioni civili; la Corte di cassazione, investita del ricorso proposto dall'imputato, deve rilevare, anche in caso di ricorso inammissibile, la sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale ed annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in essa contenute. Tale deliberazione deve, infatti, disporsi di ufficio, conclusione coerente con il dato normativo, posto che in caso di revoca della costituzione di parte civile cessano gli effetti di tale costituzione (art.76, secondo comma cod. proc. pen.), con conseguente caducazione della condanna risarcitoria sottesa all'iniziativa processuale della parte offesa (Cfr Sez. 4, n. 3454 del 16/01/2019, Rv. 275195 – 01; Sez. 2, n. 43311 del 08/10/2015, Rv. 265250 – 01).

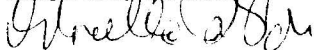
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/04/2025

Il Consigliere estensore

Antonella Di Stasi



Il Presidente

Gastone Andreazza



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Luana Mariani

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

Gastone Andreazza

